

RISTORI 2022 - SECONDO BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE PICCOLE ATTIVITA' LOCALI PER CONTRASTO AGLI EFFETTI CONSEGUENTI L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 .

## **Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'INTERVENTO**

1.L'Amministrazione Comunale di Casatenovo, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 15/09/2022, prosegue l'azione di sostegno economico alle piccole attività di Casatenovo che pur nel progressivo "ritorno alla normalità" ancora subiscono le ripercussioni economiche causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. I contributi di cui al presente bando operano in addizione e complementarietà con le misure contributive ed agevolazioni emanate sia a livello nazionale che regionale. Il presente bando è altresì addizionale agli interventi già banditi ed erogati dall'Amministrazione Comunale negli anni 2020 e 2021, non precludendo la partecipazione ai soggetti già ristorati negli anni scorsi poiché riferito alle ripercussioni economiche patite dalle piccole attività nell'anno finanziario 2021. Non varia la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili per le diverse tipologie di attività, rivolto alle micro imprese ma anche alle Partite Iva/libera professione, e riconosciuto a fronte della sofferenza economica-finanziaria manifestata da un calo di fatturato di almeno il **5% sull'esercizio finanziario dell'anno 2021 rispetto al 2019.**

2.bis) E' preclusa la partecipazione ai soggetti che hanno già validamente presentato la richiesta di ammissione al contributo del primo bando con scadenza del 24/10 u.s..

3. La dotazione finanziaria complessiva stanziata per il primo bando ed il presente ammonta a € 100.000,00 (centomila/00).

## **Art. 2 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto, una-tantum, per l'ammontare fisso di € 500,00, ritenuta fiscale del 4% inclusa, per ciascun soggetto candidato ed ammesso.

2. Il contributo una tantum sarà riconosciuto fino ad esaurimento fondi secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti delle domande ritenute regolari ed ammissibili, come meglio specificato al successivo art. 5.

3. Qualora previamente all'approvazione della graduatoria non risultino esauriti i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente p.to 1.3. il Responsabile di Servizio competente procederà con la rideterminazione in aumento del contributo per tutti i beneficiari individuati, fino all'esaurimento della dotazione complessiva, ma in ogni caso per un importo massimo non superiore a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun beneficiario.

4. Il contributo potrà essere richiesto e sarà riconosciuto in misura singola nei confronti di soggetti che, in forma d'impresa e/o per lavoro autonomo, siano titolari, nel territorio comunale, di plurime posizioni di attività potenzialmente ammissibili.

6. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato alle imprese, per le fattispecie previste dall'art. 54 e seguenti del D.L. 34/2020 (soglia massima di 1.800.000 euro per il singolo beneficiario) di cui al regime Quadro Temporaneo di aiuti di Stato introdotto dalla Commissione Europea, comunicazione della C.E. del 28/01/2019 e successive secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese di cui al Reg. C.E. n. 1407/2013, e pertanto sarà oggetto di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato unitamente al procedimento di richiesta del Codice Unico di Progetto a garanzia della tracciabilità dell'investimento pubblico come previsto dall'art.11 della legge 3/2003.

7. In fase di liquidazione il contributo sarà assoggettato alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c. del D.P.R. 600/1973.

### **Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I contributi sono riconosciuti ai **soggetti titolari di Partita Iva che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario** ed hanno sede legale e operativa/unità locale oppure **sede legale e contestualmente residenza** nel territorio del Comune di Casatenovo, che rientrano nei seguenti limiti dimensionali e criteri economici:

a) **requisiti dimensionali delle Microimprese** secondo raccomandazione UE 2003/261/CE recepita con D.M. 18 aprile 2015 ovvero:

- numero di Dipendenti uguale o inferiore a 10;

- fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro;

1.a.1- Se il soggetto svolge più attività e/o opera in più unità locali i requisiti di cui sopra sono riferiti ai dipendenti di tutte le sedi/u.l. ed alla somma dei ricavi/compensi per tutte le attività esercitate.

1.a.2 -I requisiti dimensionali delle Microimprese si applicano anche ai titolari di posizioni di partita iva/lavoro autonomo.

b) **criterio/requisito economico:** avere subito una riduzione del fatturato d'impresa/corrispettivi/compensi nell'anno d'imposta 2021 inferiore di almeno il 5% rispetto al fatturato/corrispettivi/compensi dell'anno d'imposta 2019.

2. I soggetti che hanno attivato la P.Iva nel corso del 2019 potranno rientrare nella misura dimostrando la riduzione di almeno il 5% del fatturato/corrispettivi/compensi dal raffronto nel medesimo periodo del 2021.

3. Sono espressamente **ESCLUSI** dalla partecipazione al presente bando:

- I Soggetti che hanno già validamente presentato la richiesta di ammissione al contributo del primo bando con scadenza del 24/10 u.s.;
- I Soggetti che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno 2021 o nel 2022 fino alla data di pubblicazione del presente bando;
- Enti Religiosi ed Enti non commerciali, Fondazioni Associazioni e Comitati non economici;
- Imprese e soggetti appartenenti ai settori delle attività Finanziarie ed Assicurative;
- Soggetti titolari di Partita Iva che svolgono anche attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente o Titolari di reddito da Pensione;
- Società per Azioni;
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
- attività prevalente individuata nei seguenti codici Ateco:
  - 47.78.94 dettaglio articoli per adulti;
  - 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
  - 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse;
  - 96.04 servizi dei centri per il benessere fisico e discipline bionaturali;

4. Sono inoltre **ESCLUSI** dall'ammissione al contributo i soggetti in presenza di impedimenti rilevabili sui requisiti come di seguito:

- a) i soggetti e le imprese i cui titolari, soci o amministratori sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

- b) le imprese in stato di amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo. L'impresa in concordato preventivo può ottenere il contributo a condizione che il piano di concordato preveda la continuazione dell'attività successivamente alla conclusione della procedura;
- c) i soggetti o le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23;
- d) le imprese con Durc - Documento unico di regolarità contributiva- non regolare;
- e) soggetti o imprese non regolari con i versamenti di canoni, tributi ed imposte locali dovuti al Comune di Casatenovo alla data del 31 dicembre 2021; il contributo potrà essere accordato qualora la posizione debitoria nei confronti del Comune di Casatenovo sia stata sanata con un piano di rientro concordato ed autorizzato;
- f) soggetti o imprese che abbiano in essere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Casatenovo, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori o legali rappresentanti di società o imprese

#### Art. 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e l'allegato modello A è pubblicato sul sito del Comune di Casatenovo nella sezione Suap Commercio al link:

[https://www.comune.casatenovo.lc.it/servizio-1304-SECONDO\\_BANDO\\_RISTORI\\_2022](https://www.comune.casatenovo.lc.it/servizio-1304-SECONDO_BANDO_RISTORI_2022).

2. Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere inviate in allegato da Casella PEC (posta elettronica certificata) del richiedente alla PEC del protocollo comunale [protocollo.casatenovo@legalmail.it](mailto:protocollo.casatenovo@legalmail.it) oppure consegnate in modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Casatenovo, Piazza della Repubblica n. 7, negli orari di apertura al pubblico (lunedì 9,00-12,30 e 16,00-18,00/martedì, giovedì, venerdì 9,00-13-00).

3. La domanda di contributo, pena l'esclusione, potrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del bando, **entro e non oltre il giorno venerdì 2 dicembre 2022**, utilizzando obbligatoriamente il modello A allegato al bando, debitamente completato di tutti i dati e dichiarazioni nello stesso previste.

4. La domanda Allegato A deve essere sottoscritta dal richiedente, legale rappresentante o titolare d'impresa o dal titolare di P.Iva, in forma olografa o digitale con allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

6. Si considera come non presentata, non può essere regolarizzata né accolta, eventuale la domanda rientrante nei seguenti casi:

- a. predisposta su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
- b. presentata con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2.;
- d. non sottoscritta -in modalità digitale o con firma olografa- oppure sottoscritta da un soggetto non dotato di legale rappresentanza per l'impresa richiedente;
- c. che non contenga l'espressa conferma degli importi di fatturato/corrispettivi dichiarati nel predisposto riquadro del modello A di richiesta, da parte dello stesso soggetto richiedente/legale rappresentante dell'impresa oppure dal professionista incaricato della gestione degli obblighi fiscali da parte dell'impresa;

7. le domande trasmesse prima del giorno di pubblicazione del bando o non pervenute entro il giorno **2 dicembre 2022** saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura.

8. La domanda è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'all. al D.P.R. 642/1972. (Ag. Entrate Resp. N.37 del 11/01/2021).

9. Nell'apposito spazio del modello di domanda il richiedente comunica la casella di Posta Elettronica Certificata presso la quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni formali relative al procedimento con valore di notifica ai sensi delle norme vigenti. Il Comune di Casatenovo non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Come consentito dall'art.8, comma 3, della legge 241/1990, la comunicazione personale di avvio del procedimento, di cui al secondo comma dello stesso articolo, è sostituita dalla pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Casatenovo, nella pagina dedicata alla misura di aiuto, delle informazioni che ne costituiscono il contenuto obbligatorio.

## **ART.5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo una tantum, saranno curati direttamente dall'Ufficio competente preposto dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda. In aggiunta alle verifiche di correttezza formale lo stesso ufficio verificherà, su campione congruo e casuale in funzione del numero di domande pervenute, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente art. 3 e la veridicità delle dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti e/o interrogazione ad altri Uffici ed Enti Competenti.

3. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità formali o delle omissioni, non costituenti falsità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sarà inoltrata richiesta di conformazione e/o integrazione della pratica che dovrà essere riscontrata entro e non oltre 5 giorni dall'invio della richiesta, pena l'esclusione dalla graduatoria.

4. Qualora il soggetto richiedente non soddisfi le condizioni e i requisiti di concessione del contributo, l'ufficio competente ne dà notizia a quest'ultimo tramite la PEC in richiesta con comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90.

5. Alla scadenza dei termini concessi secondo i due punti precedenti senza che si sia posto rimedio alle irregolarità ed omissioni, ovvero senza che si sia accertata la ricorrenza in capo al soggetto di condizioni e requisiti per l'ottenimento del contributo, il procedimento è concluso senza accoglimento della domanda e l'esclusione del soggetto dalla graduatoria di assegnazione.

6. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo definirà la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo dell'importo fisso di € 500,00, ritenuta fiscale del 4% inclusa; come definito al precedente punto 2.2. l'erogazione dei contributi è stabilita fino ad esaurimento del fondo stanziato per l'ammontare di € 100.000,00, secondo l'ordine cronologico di presentazione (registrazione della domanda al protocollo);

7. Qualora alla conclusione della fase istruttoria, previamente alla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto, la dotazione finanziaria non risulti esaurita dalle richieste ammesse per la predeterminata singola misura di € 500,00, si procederà alla rideterminazione in aumento del contributo fino al massimo di € 1.000,00 come previsto al precedente art. 2.3.

8. La graduatoria definitiva sarà approvata con Determina del Responsabile del Servizio e pubblicata entro il 31/12/2022, nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.

9. L'erogazione dei contributi seguirà la pubblicazione, nei tempi tecnici necessari alle procedure contabili. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

#### **Art. 6 - CONTROLLI**

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

#### **Art. 7 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

1. Per il procedimento oggetto del presente bando:

- Il Responsabile di Servizio è l'ing. Silvia Polti, Responsabile Settore Urbanistica Edilizia Privata, Ufficio Commercio Suap
- Il Responsabile di Procedimento è la Sig.ra Bernardetta Pinamonti, Ufficio Commercio Suap, tel. diretto 039/9235.227 - mail: [ufficio.commercio@comune.casatenovo.lc.it](mailto:ufficio.commercio@comune.casatenovo.lc.it)

2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Art. 8 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casatenovo, telefono: 039.9235.227, indirizzo di posta elettronica: [ufficio.commercio@comune.casatenovo.lc.it](mailto:ufficio.commercio@comune.casatenovo.lc.it), indirizzo PEC: [protocollo.casatenovo@legalmail.it](mailto:protocollo.casatenovo@legalmail.it)

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, sussiste il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui si ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al

Comune di Casatenovo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Casatenovo (Piazza della Repubblica 7, Casatenovo); email: [DPO@WILDSIDE.LEGAL](mailto:DPO@WILDSIDE.LEGAL); PEC: [AVV.LATORRE@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT](mailto:AVV.LATORRE@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT);

**Modalità di trattamento e conservazione**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

**Art. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Casatenovo che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.